

1) Se, allorché un prodotto è fornito in base ad un contratto di vendita da un fabbricante francese alla sua filiale inglese completamente controllata, e successivamente dalla società inglese ad un altro organismo, l'art. 11 della direttiva del Consiglio ⁽¹⁾ debba essere interpretato nel senso che il prodotto è messo in circolazione:

a) quando lascia la società francese; o

b) quando perviene alla società inglese; o

c) quando lascia la società inglese; o

d) quando perviene all'organismo che riceve il prodotto dalla società inglese.

2) Allorché un procedimento con cui si fanno valere diritti conferiti al ricorrente in base alla direttiva del Consiglio relativamente ad un prodotto asseritamente difettoso viene avviato contro una società A credendo erroneamente che A fosse il fabbricante del prodotto mentre in realtà il fabbricante del prodotto non era A, ma un'altra società B, se sia consentito ad uno Stato membro attribuire nella sua normativa nazionale un potere discrezionale ai suoi giudici di trattare un tale procedimento come «un procedimento giudiziario contro il produttore» ai sensi dell'art. 11 della direttiva del Consiglio.

3) Se l'art. 11 della direttiva del Consiglio, correttamente interpretato, consenta ad uno Stato membro di conferire un potere discrezionale ad un giudice di autorizzare la sostituzione di A con B in qualità di convenuto in un procedimento del tipo indicato sopra nella questione 2) («il procedimento pertinente») in circostanze in cui

a) il periodo di 10 anni di cui all'art. 11 è scaduto;

b) il procedimento pertinente è stato avviato contro A prima della scadenza del periodo di 10 anni; e

c) nessun procedimento è stato avviato contro B prima della scadenza del periodo di 10 anni relativamente al prodotto che ha causato il danno lamentato dal ricorrente.

⁽¹⁾ Direttiva del Consiglio 25 luglio 1985, 85/374/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi (GU C 210 del 7.8.1995, pag. 29).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di primo grado di Dendermonde (Paesi Bassi), con ordinanza 19 gennaio 2004, nella causa Pubblico ministero contro 1. Raemdonck Annic, Andréa, e 2. Raemdonck-Jannssens BVBA.

(Causa C-128/04)

(2004/C 106/61)

Con ordinanza 19 gennaio 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte il 9 marzo 2004, nella causa Pubblico ministero contro 1. Raemdonck Annic, Andréa, e 2. Raemdonck-Jannssens BVBA, il Tribunale di primo grado di Dendermonde ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

Se i termini «il materiale o l'attrezzatura» menzionati all'art. 13, lett. g), del regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1985, n. 3820 ⁽¹⁾, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, debbano essere interpretati nel senso che essi fanno unicamente riferimento agli «utensili e strumenti», o se invece con detti termini si intendano anche i beni necessari per i lavori edili da svolgere, trasportati separatamente o meno con detti utensili e strumenti, quali i materiali di costruzione o i cavi.

⁽¹⁾ GU L 370 del 31 dicembre 1985, pagg. 1-7.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'Etat, Sezione amministrativa (Belgio), con ordinanza 25 febbraio 2004, nella causa Espace Trianon e Société Wallonne de location-financement (SOFIBAIL) contro Office Communautaire et Régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi (FOREM)

(Causa C-129/04)

(2004/C 106/62)

Con ordinanza 25 febbraio 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte il 9 marzo 2004, nella causa Espace Trianon e Société Wallonne de location-financement (SOFIBAIL) contro Office Communautaire et Régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi (FOREM), il Conseil d'Etat, Sezione amministrativa (Belgio) ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1. Se l'art. 1 della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (⁽¹⁾), osti ad una disposizione di una normativa nazionale, come l'art. 19, primo comma, delle leggi sul Conseil d'Etat, coordinati il 12 gennaio 1973, interpretata nel senso che obbliga i membri di un'associazione temporanea che non dispone di personalità giuridica e che, in quanto tale, ha partecipato ad una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico e non ha ottenuto il suddetto appalto, ad agire tutti insieme, nella loro qualità di associati o in nome proprio, per proporre un ricorso avverso la decisione di aggiudicazione del suddetto appalto.
2. Se la soluzione della questione sia diversa nel caso in cui i membri dell'associazione momentanea abbiano agito tutti insieme, ma l'azione di uno dei suoi membri sia irricevibile.
3. Se l'art. 1 della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, osti ad una disposizione di una normativa nazionale, come l'art. 19, primo comma, delle leggi del Conseil d'Etat, coordinate il 12 gennaio 1973, interpretata nel senso che vieta ad un membro di una siffatta associazione temporanea di proporre a titolo individuale, nella sua qualità di associato o in nome proprio, un ricorso avverso la decisione di aggiudicazione.

(¹) GU L 395, del 30.12.1989, pag. 33.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica ellenica, proposto l' 11 marzo 2004.

(Causa C-130/04)

(2004/C 106/63)

L' 11 marzo 2004, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. Luis Escobar Guerriero e Dimitri Triantafillou, membri del servizio giuridico, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica ellenica.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

1. dichiarare, ai sensi dell'art. 226 del Trattato che istituisce la Comunità europea, che la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del regolamento (CE) del Consiglio n. 1172/98 (⁽¹⁾), relativo alla rilevazione statistica dei trasporti di merci su strada;
2. condannare la Repubblica ellenica alle spese.

Motivi e argomenti

Secondo una giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia delle Comunità europee, uno Stato membro non può far valere circostanze o difficoltà di ordine interno per giustificare il fatto di non essersi conformato agli obblighi e ai termini derivanti dal diritto comunitario.

(¹) GU L 163 del 6.6.1998, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Employment Tribunal, Leeds (Regno Unito), con ordinanza 9 marzo 2004, nella causa C.D. Robinson-Steele contro R.D. Retail Services Ltd.

(Causa C-131/04)

(2004/C 106/64)

Con ordinanza 9 marzo 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte l'11 marzo 2004, nella causa C.D. Robinson-Steele contro R.D. Retail Services Ltd., l'Employment Tribunal ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) Se l'art. 7 della direttiva del Consiglio 93/104/CE (⁽¹⁾) sia compatibile con una normativa nazionale che consente che l'assegno per le ferie annuali sia incluso nella retribuzione oraria di un lavoratore e pagato come parte della retribuzione per le ore di lavoro prestate, ma non in relazione ad un periodo di ferie effettivamente godute dal lavoratore.
- 2) Se l'art. 7, n. 2, osti a che il giudice nazionale riconosca un credito al datore di lavoro per tali assegni quando cerca di fornire al ricorrente un rimedio efficace conformemente ai poteri conferiti dal diritto nazionale.

(¹) Direttiva del Consiglio 23 novembre 1993, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU L 307 del 13.12.93, pag. 18).